

SPETTANO ALLA SEZIONE ORDINARIA DEL TRIBUNALE E NON A QUELLA DEL LAVORO LE CONTROVERSIE EX. ART. 40 DL.GS 165/01 RELATIVE ALLE ELEZIONI DELLE RSU (Tribunale di Bari Sez.Lavoro sent n° 17 aprile 2008)

a cura di Maurizio Danza Avvocato -Arbitro Pubblico Impiego Lazio

Così si è espressa la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con sentenza del 17 aprile 2008, fornendo una interpretazione letterale (e restrittiva) dell'art 40 del D.Lgs. n. 165/01, norma attributiva della competenza al giudice del lavoro in merito alle controversie promosse da organizzazioni sindacali circa le procedure di contrattazione collettiva. I Giudici hanno ritenuto che “non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali, bensì solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti del Dlgs n°165/01, rientrano nella competenza del giudice del lavoro. Nel caso di specie il Tribunale, adito con ricorso cautelare da un'organizzazione sindacale che, ritenendo l'illegittimità dell'inserimento di alcuni dipendenti del Comune di Monopoli nell'elenco degli elettori delle RSU di novembre 2007¹ aveva chiesto la sospensione delle elezioni RSU, conferma la decisione del Giudice del Lavoro che si era dichiarato carente di giurisdizione sulla materia contrariamente alla ricorrente, che aveva sostenuto la competenza di quest'ultimo sulle controversie attinenti le operazioni di voto sindacale, sulla base degli artt. 63² e 42³ del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dello specifico accordo collettivo quadro 07.08.1998 relativo alle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU. Ad avviso del Tribunale la ratio del legislatore appare chiara atteso che la norma ha voluto prevedere, sia la ripartizione tra la giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo nonché individuare, le controversie da devolvere rispettivamente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e-implicitamente al giudice ordinario. In caso contrario secondo il Tribunale, il legislatore avrebbe fatto un esplicito riferimento a tutte le questioni disciplinate dagli artt. 40 e ss. del D. lgs. 165/2001 e non solo a quelle relative alle procedure di contrattazione con la conseguenza che la norma

¹ trattasi del Comparto degli Enti Locali

² l'art. 63 D.lgs. 165/2001, al comma 3, prescrive che “sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, (...) le controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall'Aran o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione di cui all'art. 40 e seguenti del presente decreto”.

³ l'art. 42 del D.lgs. n. 165/2001, rubricato “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”, disciplina quelli che sono i diritti e le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo al comma 3, che “in ciascuna Amministrazione, Ente o struttura amministrativa (...) ad iniziativa anche disgiunta delle Organizzazioni sindacali (...) viene costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori”. Il successivo comma 4 dispone che “con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative (...) sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità” accordi o contratti collettivi nazionali,

dunque , limita la competenza dell'adito giudice alle sole controversie ad essa afferenti, con esclusione delle altre, attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei sindacati e/o delle elezioni della r.s.u., queste ultime evidentemente non espressione di contrattazione collettiva. Per tale motivo vertendosi in tema di declaratoria di illegittimità dell'inserimento di dipendenti nell'elenco dell'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle RSU, secondo il Tribunale il thema decidendum attiene all'organizzazione interna di associazioni non riconosciute (appunto i sindacati) o comunque ai rapporti tra esse, materia del tutto estranea alla contrattazione collettiva comprendente invece le trattative, la conclusione, l'applicazione, l'interpretazione di un contratto collettivo, con conseguente competenza della sezione ordinaria e non di quella Lavoro.